

Art. 3 Interesse remunerativo sui pagamenti eseguiti prima della scadenza e sulla restituzione d'imposta (art. 242, 247 LT)

- ¹ Sui pagamenti eseguiti dal contribuente prima della scadenza, come pure sulla restituzione di un'imposta non dovuta o dovuta solo in parte, pagata per errore dal contribuente, è concesso un interesse remunerativo annuo dello 0,10%, dal giorno in cui il pagamento è pervenuto, fino al giorno della scadenza o della restituzione.
- ² Gli importi non richiesti non sono remunerati se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento.

Art. 4 Interessi di ritardo (art. 243 LT)

- ¹ Se le rate di acconto e la rata a conguaglio non vengono pagate nei 30 giorni successivi alla loro scadenza, dalla fine di questo termine decorre un interesse di ritardo del 3.5%.
- ² Le spese causate dall'incasso forzoso sono poste a carico del contribuente.

Art. 5 Trattenuta imposta alla fonte (art. 113 LT)

Sulla trattenuta dell'imposta alla fonte non sono riconosciuti interessi remunerativi anche nel caso di restituzione di eccedenze.

Art. 6 Importi minimi: rinuncia alla riscossione (art. 243a LT)

Interessi remunerativi e di ritardo fino ad un importo di CHF 20.--, come pure gli importi inferiori ai CHF 10.--, non sono conteggiati, rispettivamente riscossi.

Art. 7 Restituzioni imposte pagate e interessi

- ¹ Le restituzioni per imposte pagate ed interessi, nonché le eccedenze d'acconto, possono essere accreditate su altri periodi della partita fiscale del contribuente oppure compensati secondo le regole del diritto civile, fatta riserva dell'art. 6. Su tali accrediti è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito all'art. 3.
- ² Le restituzioni avverranno solo tramite relazione bancaria o postale; a tal proposito, è obbligatoria la comunicazione di un IBAN.

Art. 8 Addebito delle spese

Le spese per i versamenti e le restituzioni per imposte e interessi, così come pure le spese di ricerca bancaria e altre spese vive e tasse, possono essere poste a carico del contribuente; tali spese vanno in diminuzione dell'importo versato o restituito, o sono conteggiate separatamente.



Art. 9 Diffida (art. 21 Regolamento della legge tributaria del 18 ottobre 1994)

Per ogni diffida inviata al contribuente, che non osserva i termini di pagamento, viene prelevata una tassa di CHF 50.--.

Art. 10 Validità temporale e tassi di interesse

- ¹ I tassi d'interesse remunerativi degli art. 2 e 3 si applicano a tutti i crediti fiscali dei contribuenti nell'anno civile 2024.
- ² Il tasso d'interesse di ritardo dell'art. 4 si applica a tutti i crediti fiscali nell'anno civile 2024.
- ³ Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

Art. 11 Acconto equo

- ¹ Il contribuente ha la facoltà di richiedere il pagamento di acconti equi, qualora questi si discostino in modo significativo dalla richiesta d'acconto ufficiale; gli stessi non annullano e sostituiscono la richiesta d'acconto ufficiale.
- ² In caso di acconti equi inferiori al dovuto d'imposta, sul saldo dovuto fino a concorrenza degli acconti ufficiali, è addebitato un interesse di ritardo al tasso stabilito dall'art. 4.
- ³ In caso di acconti equi superiori a quelli ufficiali, sulla differenza è riconosciuto un interesse remunerativo al tasso stabilito dall'art. 3.

Art. 12 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica nell'anno civile 2024, alle imposte dovute per gli anni fiscali 1995 e seguenti, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

M. Foletti

R. Bregy

Risoluzione municipale del 14 dicembre 2023.

Pubblicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 4 gennaio e il 5 febbraio 2024.